



**RIUNIONE DEL 24 ottobre 2007
PROCESSO VERBALE**

Sono presenti i seguenti Componenti:

- **Mario Pezzetta**, Sindaco del Comune di Tavagnacco;
- **Guido Germano Pettarin**, Assessore del Comune di Gorizia;
- **Mariella Magistri De Francesco**, Assessore della Provincia di Trieste;
- **Alessio Belgrado**, Sindaco del Comune di Maniago;
- **Giuseppe Napoli**, Sindaco del Comune di Precenicco;
- **Ruggero Del Mestre**, Sindaco del Comune di S. Maria la Longa;
- **Giulia Bevilacqua**, Assessore del Comune di Pordenone;
- **Silvia Altran**, Vice Sindaco del Comune di Monfalcone;
- **Edi Kocina**, Assessore al Comune di Mossa;
- **Stefano Lucchini**, Sindaco del Comune di Sauris;
- **Francesca Comello**, Assessore al Comune di Tarvisio;
- **Maurizio Malduca**, Sindaco del Comune di Attimis;
- **Attilio Vuga**, Sindaco del Comune di Cividale del Friuli.

Sono altresì intervenuti:

- **Franco Iacop**, Assessore regionale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;
- **Paola Asquini**, Vice Direttore centrale patrimonio e servizi generali;
- **Antonella Manca**, direttore centrale attività produttive;
- **Sabrina Miotto**, Direttore Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario della Direzione attività produttive;

Ordine del giorno:

1. **Comunicazioni del Presidente.**
2. **Approvazione verbale della seduta del 5 settembre 2007.**
3. **Intesa su "Piano di valorizzazione territoriale 2007. LR 22/2007, art. 2, comma 11. Integrazione programma di finanziamento proposte accordo quadro ASTER, approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2359 del 5.10.2007.**
4. **Intesa sullo schema di disegno di legge recante "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2184 del 14.09.2007.**

Integrato con

5. **Parere su "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici, ai sensi dell'art. 89, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo)", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale il 19 ottobre 2007.**

(la seduta inizia alle ore 10,15)

Pezzetta: (Presidente del Consiglio delle autonomie locali) constatata l'esistenza del numero legale apre la seduta ed effettua alcune comunicazioni. Innanzitutto informa che, con riferimento al disegno di legge recante "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale" in esito all'esame preliminare condotto in Ufficio di Presidenza è emerso il rilievo che tale ddl assume per le Province, destinatarie delle funzioni previste all'art. 19. L'Assessore Iacop rappresenterà l'Assessore Del Piero trattenuta in altra sede da impegni istituzionali improrogabili durante l'esame dell'articolato. Il primo punto all'ordine del giorno concerne l'integrazione del Piano di Valorizzazione territoriale, che se non sarà approvato dalla Giunta Regionale nei termini previsti, creerà difficoltà ai Comuni per l'assestamento di bilancio di fine novembre. Ragioni d'urgenza legate alle tempistiche previste per l'assegnazione dei fondi giustificano anche l'integrazione dell'ordine del giorno con l'espressione del parere relativo al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici.

Comunica inoltre che è pervenuta al Consiglio delle autonomie locali, la richiesta di esame relativa al Codice dei contratti e, che, con riferimento alle modalità dei lavori del Consiglio, è stata inviata agli assessori regionali una nota in cui si segnala che, salvo eccezioni, il martedì risulta la giornata prescelta per le sedute plenarie del CAL.

(alle ore 10,20 entra il Sindaco di Precenico, Napoli)

Introduce quindi il punto 2 all'ordine del giorno: approvazione del verbale del 05 settembre 2007.

In assenza di osservazioni il verbale è approvato. Cede quindi la parola all'Assessore Iacop per l'illustrazione della proposta relativa all'integrazione del Piano di valorizzazione territoriale.

Iacop (dell'Assessore alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali) sottolinea che la delibera prevede ad individuare gli interventi finanziabili in base alle richieste presentate dagli Aster, all'individuazione degli interventi finanziabili con le nuove risorse che la legge di assestamento del bilancio ha messo a disposizione del Piano di valorizzazione ovvero 10 milioni di euro. Il finanziamento totale ammonta quindi a 30 milioni di euro, che coprono circa il 50% del valore complessivo delle richieste avanzate. Verranno mantenuti sia i criteri che le valutazioni seguiti nella prima fase di assegnazione dei fondi e che saranno prese in considerazione anche le ulteriori previsioni della legge di assestamento di bilancio con riferimento agli ASTER capoluogo, per finanziare nuove richieste progettuali o per completare un finanziamento coperto solo in parte durante la prima fase di assegnazione delle risorse

Pettarin (Assessore del Comune di Gorizia): Ringrazia la Regione per lo sforzo profuso nella ripartizione delle varie risorse, e per l'entità dei fondi stanziati. Segnala però che il Comune di Gorizia è il più piccolo tra i Comuni Capoluogo della Regione ed ha quindi ricevuto un contributo meno consistente degli altri e spera che ciò sia tenuto presente pro futuro.

Pezzetta: pone in votazione l'intesa sul "Piano di valorizzazione territoriale 2007. LR 22/2007, art. 2, comma 11. Integrazione programma di finanziamento proposte accordo quadro ASTER", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2359 del 5.10.2007. La votazione palese fornisce il seguente risultato:

Presenti: 13;

Favorevoli: 13;

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno;

L'intesa viene espressa all'unanimità.

Pezzetta: passa al punto 4 all'o.d.g. Intesa sullo schema di disegno di legge recante "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2184 del 14.09.2007. Cede quindi la parola alla Dottoressa Asquini.

Asquini (Vice Direttore della Direzione centrale del patrimonio e servizi generali) Procedo all'illustrazione del disegno di legge in esame. Spiega che il testo consta di due parti, la prima concernente le modalità di rilascio delle concessioni ed il relativo procedimento. A tal proposito segnala che, seppur in un'ottica di semplificazione dell'iter procedurale, sono state mantenute le misure cautelari necessarie a tutelare al massimo un patrimonio importante per la Regione e per la collettività, quale è quello idrico. La seconda parte dell'articolato riguarda la delega di funzioni agli Enti locali ed a tal proposito segnala che le competenze numericamente più significative sono trasferite ai Comuni, mentre alcune competenze specifiche vengono trasferite alle Province. La Regione ha infatti ritenuto opportuno porre in capo alle Province le autorizzazioni relative alle concessioni per la realizzazione od il mantenimento delle opere di scarico, in quanto Enti già competenti con riferimento alle relative autorizzazioni ambientali. La Regione, dal canto suo, mantiene oltre alle funzioni di indirizzo, la competenza su determinate tipologie di concessioni, tra cui quelle a valenza sovra comunale, (ad esempio quella relativa agli elettrodi). La Regione acquisisce così un ruolo di assistenza e di supporto agli Enti locali, che diventano i veri protagonisti del disegno di legge.

Napoli (Sindaco del Comune di Precenico): riporta quanto richiesto con nota, dal Comune di Paularo ovvero la

richiesta di verificare se, nel disegno di legge in esame è possibile inserire una norma che ponga rimedio alla grave difficoltà in cui potrebbero versare le Amministrazioni comunali, qualora il “Disegno di legge sulla disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque” attualmente in itinere, venisse approvato anche nella parte in cui dispone l’abrogazione dell’art. 17, comma 8 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 che testualmente recita “in presenza di più richieste di concessione di derivazione, la priorità è assicurata a quelle presentate dagli enti locali”.

Asquini: spiega che, poiché il disegno di legge in materia di demanio idrico disciplina l’ambito delle concessioni nel suo insieme, esso attiene anche alle concessioni di derivazione, che costituiscono una tipologia di concessioni. La preoccupazione espressa in ordine all’abrogazione dell’art. 17 della LR 16/2002, risulta di fatto fugata dall’articolo 9 ove, al comma 2, precisa anche che la concorsualità risulta espressamente esclusa nel caso di opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all’erogazione di pubblici servizi, ed al comma 4 specifica che la domanda presentata da un solo ente pubblico è prioritaria rispetto alle domande presentate dai privati.

Vuga: effettua una serie di osservazioni da lui elaborate in riferimento al testo in oggetto. Per quanto attiene all’articolo 2 comma 3 chiede una spiegazione sulla ragione per cui la definizione di demanio idrico non coincide con quella, più ampia, contenuta nella cosiddetta Legge Galli, e quindi non comprende, ad esempio, alcune fattispecie di particolare rilievo quale quella relativa ai “laghetti privati ex cave” grandi invasi di acqua pubblica, su fondo privato, che rischiano quindi di rimanere privati. In riferimento all’art. 3 comma 1, ritiene che la previsione non sia chiara in quanto l’acquisizione in proprietà potrebbe essere interpretata a favore di terzi, e allora bisognerebbe specificare che “La Regione tende ad acquisire in proprietà” qualora si intenda che l’acquisizione dei beni può avvenire da parte della Regione e non da parte dei privati. Ritiene che la previsione dell’art. 4, comma 2, relativa alla procedura di sdemanializzazione dei beni con decreto del Direttore centrale competente previo parere vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente, andrebbe verificata sulla base delle disposizioni della Legge 37/94, che potrebbe non ammettere un tanto. In merito all’art. 5, comma 2, esprime perplessità in ordine all’acquisizione in proprietà a titolo gratuito dei caselli idraulici, che sono beni pubblici, da parte dei consorzi che sono dei meri concessionari.

Relativamente all’art. 9, comma 2, dichiara che, a suo avviso, la pubblicazione di una procedura relativa ad una domanda di rilascio o di rinnovo costituisce una garanzia a favore del pubblico in generale e dell’Ente pubblico in particolare, con riferimento ad una procedura che deve necessariamente essere pubblica in quanto riguarda il bene dell’acqua dolce ed ha quindi una valenza ambientale pregnante. In merito all’art. 10 comma 1 chiede che vengano valutate le ricadute relative all’ utilizzo della locuzione “ a fini privati”e, con riferimento al comma 2 del suddetto articolo, se il parere del Comune sia vincolante, mentre sottolinea la potenziale pericolosità della formulazione del comma 4 dello stesso articolo, qualora dallo stesso si evinca che, in presenza della stessa destinazione d’uso, non è necessario chiedere una nuova autorizzazione anche se muta l’incidenza della destinazione stessa. Suggestisce pertanto di specificare meglio il significato del comma 4 dell’articolo 10, precisando che devono rimanere invariate, oltre che la destinazione d’uso, anche le caratteristiche dell’opera. In relazione all’articolo 13 chiede se, con l’espressione “fabbricati non accatastati” si intendano quelli abusivi e se tali fabbricati siano concessi in utilizzo anche a privati. Per quanto concerne le concessioni per attraversamento con elettrodotti rilasciate anche a tempo indeterminato, menzionate all’art. 14, comma 4, ritiene che esse paiono in contrasto con il criterio generale, relativo ai contratti dello Stato, che prevede sia stabilita una durata espressa e certa. Infine chiede se, in riferimento all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 16, comma 5, sussiste la competenza concorrente .

Asquini: replica alle osservazioni formulate dal Sindaco Vuga. Con riferimento all’art. 2 comma 3 spiega che l’individuazione dei beni del demanio idrico regionale è frutto di una scelta politica effettuata dalla Regione. L’espressione “promuove” utilizzata nell’articolo 3, comma 1, si riferisce esclusivamente all’acquisizione di beni al demanio idrico da parte della Regione ed è frutto di un compromesso volto a sottolineare l’importanza di tali beni e la necessità di consolidare il demanio idrico, senza ricorrere ad un’espressione puntuale quale “acquista”, che richiederebbe una copertura finanziaria già definita. Essa può essere eventualmente sostituita con un’altra espressione che ugualmente indichi, in termini generali, la volontà della Regione di operare in tal senso. Per quanto riguarda le differenze tra i contenuti dell’art. 4 e le previsioni della Legge 37/1994, il problema non si pone poiché la Regione gode di competenza in materia ed ha pertanto autonomamente stabilito, al fine di semplificare il procedimento, che sia l’organo tecnico e non quello politico, ad accertare un dato oggettivo quale quello della cessata funzionalità idraulica di un bene. In merito all’art. 5 comma 2, il trasferimento in proprietà dei caselli idraulici non ha lo scopo di arricchire in senso proprio i consorzi, in quanto è un trasferimento relativo alle competenze dei consorzi stessi per le finalità funzionali alla tutela del bene pubblico e il rispetto della destinazione propria dei caselli che giustifica la cessione in proprietà verrà controllato dalla Regione stessa. Dichiara che la pubblicazione delle domande di concessione, prevista all’art. 9, ha significato solo ai fini concorsuali, e non risponde alle esigenze di pubblicità notizia, che vengono invece assolte con altri strumenti aventi funzione conoscitiva; si può eventualmente prevedere l’inserimento di una forma di pubblicazione in termini sintetici. Ammette che l’art. 10 è forse una delle parti più complicate dell’intero disegno di legge perchè definisce l’assetto dei pareri, i quali sono, ovviamente, propedeutici alla decisione del rilascio della

concessione. Sottolinea come ci siano diverse tipologie di pareri a seconda della tipologia della concessione. Il parere del Comune previsto al comma 2 dell'art. 10 deve ritenersi vincolante anche perché rientra nell'ordine logico delle cose e tale caratteristica del parere, se richiesto, può venire esplicitata. Quanto al comma 4 dell'articolo 10, questo prevede che il rinnovo valga solo per la stessa destinazione d'uso e alle stesse condizioni della concessione originaria e al riguardo sono previste funzioni di controllo. In riferimento all'articolo 13 la locuzione "fabbricati non accatastati" non sottintende necessariamente quelli abusivi. Infine, per quanto concerne l'articolo 14, spiega che le concessioni per l'attraversamento con elettrodotti rilasciate anche a tempo indeterminato sono delle concessioni in deroga che, rilasciate a suo tempo dallo Stato, ora fanno capo alla Regione. Contestare la durata indeterminata delle concessioni in essere significherebbe innescare complessi meccanismi di contenzioso. Precisa inoltre che nuove concessioni a tempo indeterminato non verranno più rilasciate.

Vuga: ribadisce la necessità di integrare il disegno di legge con la previsione di una forma di pubblicità che permetta sia agli Enti che ai privati di avere conoscenza delle procedure in materia di concessioni, che siano in essere in un dato territorio, posto che la pubblicazione delle domande di cui all'art. 9 non risponde a tale finalità.

(alle ore 11,15 esce l'Assessore del Comune di Pordenone, Bevilacqua)

Chiede inoltre che sia specificato meglio il significato del comma 4 dell'articolo 10, precisando che devono rimanere invariate, oltre alla destinazione d'uso, anche le caratteristiche dell'opera.

Da ultimo dichiara che, con queste due integrazioni, si ritiene soddisfatto.

Pettarin: Chiede che venga effettuato un approfondimento con riferimento alla difformità tra la definizione di demanio idrico contenuta nel disegno di legge in esame e quella delineata nella Legge Galli.

Per chiarire i dubbi sollevati relativamente all'acquisizione in proprietà prevista all'art. 3 comma 1, suggerisce che venga introdotta la locuzione "la Regione promuove l'acquisizione in propria proprietà delle aree".

Chiede se sia corretta la sua interpretazione in base alla quale la pubblicità relativa alle vicende dei beni del demanio pubblico, per quanto riguarda il regime catastale, fosse soddisfatta dalla previsione del registro dei beni demaniali e dal registro del catasto anche alla luce del fatto che la normativa in esame prevede di arricchire il sistema tavolare con un registro ad hoc che in questo momento non esiste.

In relazione al comma 4, dell'art.9, chiede se si ricorra alla gara anche in caso di domande presentate da più enti pubblici.

Asquini: replica che, in effetti, lo strumento relativo alla disciplina del Tavolare è uno degli strumenti aventi funzione conoscitiva che possono essere funzionali alla "pubblicità notizia".

Con riferimento al comma 4 dell'art.9, spiega che l'aspetto relativo alla domanda presentata da più enti pubblici è stato lasciato volontariamente indeterminato affinché, in tale evenienza, sia lasciato spazio alla possibilità di accordo tra gli enti medesimi. Se le soluzioni non si trovano a livello negoziale, si può ricorrere alla gara, che però non è obbligatoria in quanto i soggetti pubblici sono portatori di interessi di livello diverso che è difficile ricondurre ad una gara.

Pettarin: chiede spiegazioni in ordine alla ratio del comma 4 dell'art. 14.

Asquini: risponde che il comma determina solo l'applicabilità del canone.

Malduca (Sindaco del Comune di Attimis): segnala le criticità emerse durante l'esame del disegno di legge in Ufficio di Presidenza ovvero la necessità di accompagnare il trasferimento di funzioni alle Province, con un adeguato trasferimento in termini di risorse umane e la carenza di personale in cui pare versare la Direzione regionale competente in materia di demanio idrico.

Iacop: assicura, con riferimento alle osservazioni formulate, che verranno inserite nel testo tutte le modifiche che si rivelino accoglibili.

Pezzetta: mette in votazione l'intesa sul sullo schema di disegno di legge recante "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2184 del 14.09.2007 con le osservazioni e proposte di modifica formulate durante la seduta e prendendo atto delle assicurazioni dell'Assessore Iacop. La votazione palese fornisce il seguente risultato:

Presenti: 12;

Favorevoli: 12;

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno;

All'unanimità

L'intesa viene espressa all'unanimità.

Pezzetta : informa i presenti che sarà necessario rinviare l'esame dell'ultimo punto all'ordine del giorno in quanto l'Assessore alla provincia di Trieste, attesa da altri impegni, sta per lasciare la seduta e verrà quindi a mancare il numero legale. A tal proposito comunica che verrà inviata a tutti i componenti del Consiglio delle autonomie locali una nota in cui si sottolinea che, per favorire il raggiungimento del numero legale e garantire quindi il buon funzionamento del Consiglio stesso, è opportuno esercitare con maggiore intensità la facoltà di delega espressamente prevista dalla

legge regionale 1/2006.

De Magistris: si dichiara disponibile a rinviare i propri impegni ad esclusivo beneficio dei lavori del Consiglio delle autonomie.

Napoli: informa che è in corso a Firenze l'Assemblea nazionale dell'Upi.

Pezzetta: introduce quindi l'ultimo punto all'o.d.g. "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici, ai sensi dell'art. 89, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale il 19 ottobre 2007, cede la parola alla Dottoressa Manca.

Manca (Direttore centrale alle attività produttive) porge le scuse a nome dell'Assessore Bertossi trattenuto da concomitanti impegni e procede all'illustrazione del testo in esame. Sottolinea che il parere sul regolamento è stato chiesto con carattere d'urgenza in quanto la Regione vuole attribuire già entro la fine del 2007 le risorse in esso stabilite. Il Regolamento prevede che la Regione non gestisca direttamente tali risorse ma le attribuisca ai Comuni. In base alla legge regionale n.29/2005 la Regione si impegna ad intervenire fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile per la tutela e valorizzazione dei locali storici e i Comuni possono, se vogliono, attribuire ulteriori risorse con i fondi del proprio bilancio. In ogni caso, con il regolamento in esame, la Regione provvede a finanziare le Amministrazioni comunali affinché valorizzino i locali storici finanziando i progetti dei proprietari degli stessi, progetti che potranno prevedere tanto il restauro degli arredi quanto dei locali. Nel Regolamento si prevede una graduatoria, fatta dai Comuni, basata su due tipi di punteggio graduale in relazione all'anzianità del locale storico ed all'importo del progetto. Verrà poi lasciato alla discrezionalità dei Comuni attribuire un ulteriore punteggio di 30 punti sulla base di criteri stabiliti in modo autonomo. Mentre dall'anno prossimo le risorse saranno ripartite dalla Regione sulla base dei progetti che verranno concretamente presentati, per quest'anno la norma transitoria prevede i fondi vengano attribuiti in via preventiva, alle Amministrazioni Comunali che facciano domanda entro il 23 novembre sulla base dei locali storici censiti, deliberati al 30 settembre da ciascuna amministrazione. Avvisa, inoltre, oltre a questa misura di incentivazione, che la Turismo FVG sta elaborando un logo uniforme per i locali storici della Regione, nonché una serie di strategie di promozione turistica.

Napoli: in riferimento all'art.4, chiede di chiarire la *ratio* della disposizione che prevede la concessione del contributo del 30% da parte della Regione indipendentemente dalla concessione del contributo del 50% da parte del singolo Comune.

Manca: replica che il contributo regionale è indipendente da quello dell'Ente in quanto non tutti i Comuni potrebbero avere risorse disponibili a tal fine.

Napoli: chiede di specificare l'ammontare delle risorse allocate per l'anno corrente e nel triennio, e di quantificare il numero dei Comuni che hanno partecipato al censimento dei locali storici.

Manca: asserisce che per quest'anno le risorse stanziati ammontano a 950.000 euro ma la previsione è quella di incrementarle in modo consistente; l'istruttoria relativa al censimento è ancora in corso ed allo stato attuale si stima che abbiano presentato domanda un numero di Comuni compreso tra 30 e 40.

Miotto (Direttore centrale attività produttive, servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario): afferma che alla data odierna è difficile quantificare quanti Comuni abbiano presentato domanda in quanto la relativa istruttoria è ancora in corso. Nella seconda fase inoltre, è prevista anche l'iniziativa a favore dei privati che potrebbe aumentare esponenzialmente il numero.

Manca: specifica che le principali amministrazioni comunali hanno già presentato domanda.

Inoltre i Comuni che non l'abbiano fatto entro il 30 marzo, possono sfruttare il fatto che, fino al 30 novembre, anche i privati, titolari o proprietari, possono promuovere il censimento di un locale storico.

A regime invece, la scadenza annuale di aggiornamento del censimento sarà il 31 marzo.

Pezzetta: informa che, relativamente all'argomento in esame, il Comune di Trieste ha fatto pervenire una nota contenente alcune osservazioni. La prima concerne l'opportunità di prevedere un meccanismo che affranchi dal vincolo di destinazione di cui all'art.8, in considerazione di eventi che potrebbero coinvolgere sia l'azienda/gestore che il fabbricato in cui è inserito il locale; inoltre si ritiene che la data prevista nelle disposizioni transitorie per la presentazione delle domande, ovvero il 23 novembre 2007, pare eccessivamente ravvicinata.

Manca: replica che non è possibile modificare il vincolo di destinazione di cui all'art. 8, in quanto è previsto in legge, e che il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per permettere ai Comuni di iscrivere a bilancio il contributo regionale in tempo utile.

Pezzetta: riporta l'ultima annotazione del Comune di Trieste ovvero la richiesta che, all'art.9, sia previsto che i Comuni dichiarino nella domanda i locali storici risultanti dalla prima rilevazione "inviata", non dalla prima rilevazione "deliberata".

Manca: risponde che tale previsione è contemplata direttamente nella legge e, comunque, una sua modifica penalizzerebbe i Comuni che hanno espletato la procedura nei tempi previsti.

Pettarin: chiede se il contributo comunale rientra nel regime “de minimis” e quindi vada computato nell’importo complessivo che può essere concesso ai beneficiari.

Manca: specifica che anche quello Comunale è un contributo in regime “de minimis” quindi ne è previsto il cumulo con qualsiasi altro aiuto “de minimis” concesso.

Pezzetta: mette in votazione il parere sul “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici, ai sensi dell’art. 89, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”), approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2503 del 19 ottobre 2007.

Preso atto che la votazione palese ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 12;

Favorevoli: 12;

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno;

Viene espresso parere favorevole all’unanimità.

La seduta termina alle ore 11,50.

**Il Presidente
Mario Pezzetta**

**Il verbalizzante
Ida Valent**